

O.d.G. del

22-12-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Delibera n°

del

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" - INDIZIONE.

ALLEGATI/NOTE:**Allegato 1:** bando di gara

Il Direttore generale f.f. , d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Ripartizione Contratti e Appalti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Kyma Mobilità ha necessità di coprire i seguenti rami elementari assicurativi: Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti portavalori, Polizza incendio autobus e Polizza RCT - RCO
- Le polizze sottoscritte con l'aggiudicataria della precedente procedura indetta a tale scopo, la Unipolsai S.p.a., avranno scadenza tutte tra il prossimo 28 febbraio 2023 e il 03 marzo 2023.
- Viste le difficoltà incontrate in annualità precedenti per copertura di alcuni di tali rischi, occorre, pertanto, indire una procedura di gara aperta , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo anche la condizione secondo cui le partecipanti possano proporre variazioni riferite ai massimali di gara, che la commissione possa valutare utilmente solo in assenza di offerte corrispondenti in pieno a quelle richieste nel bando.
- A tal fine, l'Unità Contratti ha predisposto bando/disciplinare di gara (**All. 1**), comprensivo delle condizioni generali delle polizze e della modulistica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.
- La base d'asta complessiva per tutti i lotti ammonta ad € 185.500,00. Gli atti di gara, inoltre, prevedono espressamente l'inclusione in polizza incendio (lotto 7) dei 56 autobus Mercedes Citaro ibridi, di prossima acquisizione. Tale estensione, per un periodo di polizza previsto di 9 mesi, ovvero i mesi residui rispetto alla scadenza della polizza nel periodo di presunta fornitura degli autobus (maggio/giugno 2023), comporta l'incremento del valore di tale contratto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, dal corrispettivo a base d'asta di tale lotto di € 110.000,00 (riferito alla polizza per un valore di € 9.177.575,00) all'importo di € 238.719,62, comprensivo dell'incremento del **valore assicurato dalla polizza** di quello complessivo dei 56 Mercedes Citaro ibridi (€14.319.200,00) per 9 mesi su 12.

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT - RCO, da aggiudicare per singoli lotti.
2. di approvare il bando di gara (**All. 1**) comprensivo delle condizioni generali delle polizze e della modulistica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.

3. Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di Kyma Mobilità e ai apposito avviso di gara per estratto sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
4. di autorizzare la Direzione Generale, La Direzione Tecnica e l'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
5. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

- Il Capo Unità Contratti e Appalti _____

- Il Direttore Tecnico _____

- Il Direttore Generale f.f. _____

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;
- a voti

DELIBERA

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per la collocazione dei contratti assicurativi relativi a Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT – RCO, da aggiudicare per singoli lotti.
- b) di approvare il bando di gara **(All. 1)** comprensivo delle condizioni generali delle polizze e della modulistica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.
- c) Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale di istituzionale di Kyma Mobilità e ai apposito avviso di gara per estratto sulla GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI, e sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
- d) di autorizzare la Direzione Generale, La Direzione Tecnica el'Unità contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.
- e) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona di Inq. PIERZA.

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A.**BANDO DI GARA****Art. 1 – INDIZIONE**

Per il giorno 01/02/2023 alle ore 10:00, Kyma Mobilità S.p.A., in esecuzione della delibera del C.d.A. n° ____ del _____, indice una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, per la copertura annuale dei rischi relativi a rami elementari legati alle attività istituzionali della società.

Art. 2 – OGGETTO

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Stazione Appaltante, suddivisa in 7 lotti:

	Tipo di rischio	Premio annuale lordo a base d'asta	CIG
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	€ 5.000,00	
2	Polizza Rischi Diversi - RCT-RCO	€ 35.000,00	
3	Polizza cumulativa infortuni	€ 5.000,00	
4	Polizza incendio immobili	€ 19.000,00	
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	€ 3.500,00	
6	Polizza furti	€ 8.000,00	
7	Polizza incendio autobus*	€ 110.000,00	

* Il premio offerto è riferito al valore complessivo assicurato di € 9.177.575,00 di cui ad elenco di 146 autobus inserito nell'Allegato 2.

La polizza avrà validità dalle h. 24:00 del 28/02/2023 alle h. 24:00 del 28/02/2024. In corso di validità del contratto, Kyma Mobilità potrà includere in polizza n. 56 nuovi autobus modello Mercedes Citaro ibridi gasolio-elettrici per il valore unitario di € 255.700,00 (valore complessivo € 14.319.200,00). L'estensione di polizza, da attivarsi in corso di contratto fino al termine dello stesso, avrà una durata presumibile di 9 mesi, periodo in cui il valore di polizza sarà portato ad € 23.496.775.

L'estensione potrà avvenire sia "in blocco", sia a scaglioni di autobus, a seconda delle tempistiche di fornitura da parte del produttore e della loro messa in esercizio.

Il premio aggiuntivo da corrispondere all'aggiudicataria per ciascun nuovo mezzo incluso, sarà calcolato in misura proporzionale, rispetto al premio offerto per l'assicurazione dei 146 bus in elenco Allegato 2, come da seguente formula:

$$P^2 = P \times 255.700 / 9.177.575 \times G / 365$$

Ove

P^2 = premio aggiuntivo da corrispondere per ciascun nuovo mezzo incluso modello Mercedes Citaro ibrido gasolio-elettrico

P = premio offerto dall'aggiudicataria sul valore complessivo assicurato di € 9.177.575,00 di cui ad elenco di 146 autobus inserito nell'Allegato 2.

G = giorni residui alla data dell'attivazione dell'inclusione rispetto al termine del contratto di polizza (28/02/2024).

Il periodo di 9 mesi è solo un dato stimato. Nulla sarà dovuto all'aggiudicataria qualora essa fosse attivata per un periodo residuo di polizza inferiore

In ragione di tale previsione di estensione per un periodo di validità di 9 mesi su 12, il valore del contratto del lotto 7, calcolato ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. 50/2016 quale importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, è di **€ 238.719,62**. Su tale valore saranno parametrati l'importo della cauzione provvisoria dovuta ed il contributo ANAC.

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in conformità agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e relativi allegati.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

In merito alla sinistrosità pregressa si acclude l'elaborato denominato "Sinistri Rami Elementari", riferito agli anni 2011-2022, aggiornata al 28/11/2022.

Le polizze dovranno possedere le caratteristiche minimali indicate nell'Allegato 2, denominato "Dati per l'emissione delle polizze".

Sono ammesse anche proposte modificative di tali condizioni

I concorrenti dovranno indicare al punto 9 del modello "Domanda di Partecipazione", Allegato 4 agli atti di gara, se accettano integralmente le condizioni minimali di polizza di cui all'Allegato 2, o se, invece, propongono modificazioni per alcuni dei lotti per cui partecipano, indicando anche per quali di essi propongono le modifiche.

In caso di proposizione di modificazioni, i concorrenti dovranno, per ciascun lotto per cui le propongono, compilare l'Allegato 5 "Variazioni ai contenuti di polizza" (uno per ogni lotto per cui si propongono modificazioni) ed allegarlo al plico telematico "Busta Amministrativa".

Allegati:

- **n. 1:** il prospetto da utilizzare per la formulazione dell'offerta.
- **n. 2:** dati di riferimento per l'emissione delle polizze;
- **n. 3:** l'elaborato denominato "Sinistri Rami Elementari";
- **n. 4:** La domanda di partecipazione
- **n. 5:** Variazioni ai contenuti di polizza

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La gara sarà aggiudicata, a lotti separati, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4. Lettera b. del D.Lgs. 50/2016, a ribasso rispetto al premio lordo annuale a base d'asta dei singoli lotti, in considerazione del fatto che le condizioni normative delle polizze presentano caratteristiche comuni al praticato di mercato e non includono significativi elementi innovativi della tecnica assicurativa.

A parità di costi annuali offerti si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827.

Le offerte dei singoli lotti contenenti variazioni ai contenuti di polizza saranno valutate solo in caso di assenza, nei rispettivi lotti, di offerte valide contenenti l'integrale accettazione dei contenuti minimali di polizza richiesti da Kyma Mobilità.

In caso di assenza di offerte contenenti integrale accettazione delle condizioni e contestuale presenza di più offerte contenenti variazioni rispetto alle condizioni minimali di polizza, queste ultime saranno valutate con il criterio del prezzo più basso.

Requisiti di partecipazione richiesti

1. Assenza di motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 (DGUE parte III). Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/aggregazione.
2. Requisiti di idoneità professionale: è richiesto il possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto. Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo (per il ramo assicurativo oggetto del presente appalto). La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.
3. Capacità economica e finanziaria: non richiesta
4. Capacità tecnica: (DGUE parte IV – sez.C, 1b) è richiesto l'aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una raccolta di premi complessiva non inferiore a € 300.000,00.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta avverrà in maniera telematica sul portale disponibile all'indirizzo <https://kymamobilita.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso secondo le procedure descritte nell' ALLEGATO "Modulo Operativo Gara Telematica": Il mancato rispetto delle stesse (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: assenza di marca temporale, marca temporale apposta dopo il termine perentorio di scadenza della gara, serial number della marca difforme rispetto a quello indicato nel portale) comporterà l'esclusione dell'offerta.

Il timing di gara è il seguente:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	23/01/2023	13:00

TIMING GARA	Data	Ora
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale dei documenti e marcatura temporale dell'archivio)	30/01/2023	13:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica	30/01/2023	13:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica	31/01/2023	13:00

Art. 5 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il plico telematico denominato "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

- copia del presente bando di gara recante - in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc – la sottoscrizione del legale rappresentante, da intendersi apposta condizionatamente all'aggiudicazione della gara e senza ulteriori formalità da espletarsi all'avverarsi dell'evento per il perfezionamento contrattuale.
- Domanda di partecipazione alla gara, da produrre utilizzando il modello Allegato 4 al presente bando, con allegata copia di documento di identità del legale rappresentante/procuratore sottoscrittore.
- Documento di gara unico europeo redatto in conformità dell'allegato "Documento di gara unico europeo". Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e), f), g), del d.lgs. n.50/2016 ciascuna impresa dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le parti da II a VI. Nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c), del d.lgs. n.50/2016 il DGUE va compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Pertanto nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente attraverso il DGUE è tenuto a dichiarare a pena di esclusione l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

all'art.80 del d.lgs. n.50/16 con riferimento a tutti i soggetti identificati dalla succitata disposizione.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, nel formato elettronico allegato agli atti della procedura in oggetto, omettendo di compilare le parti barrate.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le parti non barrate, nessuna esclusa,.

- d) **SOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO 7** - Attestazione del versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 20,00 (le modalità del pagamento sono rilevabili dal sito internet www.anticorruzione.it);
- e) Attestazione del versamento della "cauzione provvisoria", per un importo pari al 2% degli importi a base d'asta dei lotti per cui si propone offerta dei lotti dal 1 al 6, mentre per il lotto 7, in ragione dell'opzione di inclusione in polizza di n. 56 Autobus Mercedes Citaro Ibridi, descritta all'art.2, la cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2 % dell'importo stimato del contratto di € 238.719,62, ovvero € 4.774,39. La cauzione dovrà essere rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 93 del D. lgs.n.50/2016. La garanzia deve essere presentata in una delle seguenti forme:
- in contanti, esclusivamente mediante bonifico bancario, con l'indicazione della causale, sul conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 1810103015801000001484939.
 - mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta di Kyma Mobilità.

Nel caso in cui la concorrente intendesse usufruire delle riduzioni della garanzia previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà fine presentare, obbligatoriamente, copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione. Domanda di partecipazione alla gara;

- e) Le proposte di modificazione ai contenuti di polizza, indicate utilizzando l'Allegato 5 "Variazioni ai contenuti di polizza" (uno per ogni lotto per cui si propongono modificaizoni).

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Art. 6 – BUSTA ECONOMICA

Il plico telematico denominato **"BUSTA ECONOMICA"** dovrà contenere l'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, di tutti gli spazi previsti nel "PROSPETTO-OFFERTA" Allegato 1 al presente bando. Tale prospetto non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto per esteso con apposizione di firma del Responsabile del soggetto offerente avente titolo.

Le offerte, impegnative per i concorrenti per almeno 180 gg., saranno considerate proposte irrevocabili ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c.

Offerte proposte in maniera incompleta, indeterminata o sottoposte a condizioni aleatorie, non espressamente previste nel presente bando, saranno escluse dalla gara.

Art. 7 – RECAPITO PLICHI

Kyma Mobilità s.p.a. non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile del plico telematico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate dai concorrenti per partecipare alla gara, anche se riconosciuti provvisoriamente aggiudicatari.

L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato, anche se aggiuntiva o modificativa di altra pervenuta nei termini.

Art. 8 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere ritenuta congrua o conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'eventuale scelta Kyma Mobilità S.p.A. di non precedere all'aggiudicazione in ragione di quanto innanzi non è sindacabile dalle imprese partecipanti che, a tal riguardo, non sono legittimate a pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

La sola presentazione dell'offerta comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente bando di gara e relativi allegati, nessuna esclusa.

L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R. o a mezzo telefax a seguito di provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO GARA TELEMATICA

A causa delle note limitazioni in materia di assembramento sociale intervenute nell'ambito delle normative atte a contrastare la pandemia "Covid 19" in atto, la partecipazione alla seduta sarà possibile in videoconferenza mediante modalità di accesso che saranno comunicate alle imprese partecipanti prima della seduta e comunque dopo il termine di scadenza del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, agli indirizzi di posta elettronica certificata rilasciati in sede di iscrizione al portale per la gestione della gare telematiche di Kyma Mobilità.

Alle ore 10:00 del giorno 01/02/2023, presso la sede di Kyma Mobilità, la Commissione di gara procederà preliminarmente all'apertura e all'esame della plico telematico denominato "BUSTA AMMINISTRATIVA" per accertare la corrispondenza a tutte le prescrizioni del bando di gara.

In prosieguo la Commissione passerà, per le sole ditte concorrenti risultate in regola con la documentazione, all'apertura e all'esame del plico telematico denominato "BUSTA ECONOMICA", onde pervenire alla proposta di aggiudicazione della gara, per singoli lotti.

Alle sedute potranno partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.

Art. 10 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il perfezionamento del contratto già sottoscritto in chiave condizionata, l'impresa aggiudicataria, senza bisogno di firmarlo nuovamente, dovrà consegnare, entro il termine che sarà comunicato con preavviso di almeno di 10 giorni, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:

- a) La nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante. La sottoscrizione di tale nota, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione

destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra Kyma Mobilità e l'impresa aggiudicataria;

- b) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello che sarà allegato alla nota di aggiudicazione.

Kyma Mobilità s.p.a. si riserva la facoltà di richiedere all' aggiudicataria, in qualunque momento, di comprovare i requisiti e le dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura di gara e della regolazione contrattuale.

Art. 11 – GESTIONE DEI SINISTRI

L'Assicuratore può, previa comunicazione all'Assicurato, provvedere direttamente alla definizione del sinistro entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Restano a carico dell'Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Art. 12 – RISOLUZIONE EX ART. 1456 CC

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, Kyma Mobilità potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, nei seguenti specifici casi:

- accertamento di dichiarazione sostitutive rese in maniera falsa od omissiva;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 136/2010;
- acquisizione di D.U.R.C. irregolare;
- violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;

Art. 13 –DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Art. 14 – PAGAMENTI

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010), le fatture relative alle prestazioni aggiudicate dovranno riportare, necessariamente, il n° CIG della presente gara.

Art. 15 – SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. A Kyma Mobilità compete il pagamento della sola I.V.A. gravante sul corrispettivo.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relative al presente atto, regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Taranto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, s'informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati da Kyma Mobilità per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dallo stesso Regolamento.

Il "titolare" del trattamento dei dati in questione è Kyma Mobilità in persona del Presidente del C.d.A., dott. Alfredo Spalluto, mentre soggetto autorizzato al trattamento dei dati medesimi è il Dott. Nicola Carrieri.

IL PRESIDENTE DEL CDA

(dott. Alfredo Spalluto)

– Clausole vessatorie

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc le norme del presente atto relative alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc (art. 12), foro competente (art. 16) che, a tal fine, vengono approvate specificamente in aggiunta all'adempimento della sottoscrizione pagina per pagina.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341, 1342 C.C.

DATA _____

Firma _____

Allegato 1

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A..

PROSPETTO – OFFERTA

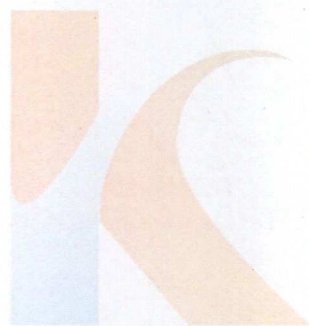
Io sottoscritto, nato a, il, in qualità di della Compagnia di assicurazioni di formulo, per copertura rischi diversi Kyma Mobilità spa, la seguente offerta:

	Tipo di rischio	Premio annuale lordo offerto
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	In cifre..... In lettere.....
2	Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	In cifre..... In lettere.....
3	Polizza cumulativa infortuni	In cifre..... In lettere.....
4	Polizza incendio immobili	In cifre..... In lettere.....
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	In cifre..... In lettere.....
6	Polizza furti	In cifre.....

		In lettere.....
7	Polizza incendio autobus	In cifre..... In lettere.....

....., lì

Il rappresentante legale



KYMA
MOBILITÀ

Allegato 2

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A..

DATI PER L'EMISSIONE DELLE POLIZZE

1 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE INSEDIAMENTI

Attività assicurata: Deposito automezzi/lavaggio carrozzeria ed officina meccanica

Massimale unico per sinistro: € 1.000.000,00 annuo.

Scoperto 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

Ammontare complessivo delle retribuzioni lorde preventivate per tutto il personale INAIL e non INAIL, ivi compresi dirigenti e CdA € 15.000,00,00.

Condizioni di polizza

La polizza copre, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa é prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- d) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- e) causati da amianto;
- f) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- g) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività;
- l) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- m) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o ai Contraenti alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento.

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3) i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione,
 - b) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
 - c) le società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle radesime ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
- L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento

2 – Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO

TABELLA RIEPILOGATIVA

MASSIMALE AGGREGATO RCT/RCO

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese:

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà.

€ 26.000.000,00 per anno

MASSIMALE Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

€ 5.000.000,00 per persona danneggiata

€ 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

MASSIMALE Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

€ 5.000.000,00 per persona danneggiata.

e con i seguenti sottolimiti:

TABELLA "SEZIONE RCT/O"		
GARANZIA	FRANCHIGIA E/O SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO/ INDENNIZZO per ogni periodo di assicurazione
1.c) Assicurazione delle malattie	€ 2.500,00	€ 5.000.000 per sinistro/anno
2.a) e b) Parcheggi e danni a veicoli	€ 500,00 per ciascun veicolo	€ 50.000 per Sinistro/anno
3.g) Proprietà e conduzione di fabbricati: danni da spargimento acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture, trabocco e riavvicinato di foanatura di esclusiva	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 150.000 per sinistro/anno

3.i) Lavori presso Terzi	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.j) Postuma annuale	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.k) Danni a mezzi sotto carico e scarico	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.l) Danni a case da incendio	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.m) Danni da interruzione o sospensione di attività	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.n) Danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 500.000 per sinistro/anno
3.o) Danni alle case in consegna e custodia	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 150.000 per sinistro/anno
3.p) Danni a case sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 50.000 per sinistro/anno
3.q) Errato trattamento dei dati personali	scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 50.000 per sinistro/anno

Retribuzioni preventivate € 15.000.000,00

Franchigia per ogni sinistro: assoluta di € 500,00 fermi scoperti e/o maggiori franchigie eventualmente previsti dalle condizioni di polizza.

1. Condizioni di polizza

La polizza coprirà i seguenti rischi:

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell'attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il Massimale e i limiti indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O", di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro, anche se distaccati presso terzi o altre società controllate, controllanti o collegate.

L'Assicurazione vale anche le azioni esperite da:

1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i. nonché per gli effetti del D.lgs. 23.2.2000 n. 38 e s.m.i.;
2. INPS ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222 del 12.6.1984 e s.m.i.;

In caso di Sinistro — escluso il caso morte —, la società di assicurazione applica una Franchigia di € 2.500 per ogni Prestatore di lavoro infortunato.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

C) ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di

Asbesto o prodotti contenenti Asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" — cd. "Mobbing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei 12 mesi antecedenti alla data di effetto dell'Assicurazione.

Il Massimale indicato nella scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia Professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le Malattie Professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie Professionali che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O., valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno '1984, n. 222.

2. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione copre i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, ma esclusi quelli da incendio.
- b) ai danni ai veicoli a motore trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) comprendono anche i danni ai veicoli a motore di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione, e sono prestate con la Franchigia indicata nella TABELLA "SEZIONE RCT/O", con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e di quelli conseguenti al mancato uso,

- c) all'utilizzo di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e tendoni, ovunque installati, e di impianti fotovoltaici installati nell'ambito della azienda. Tale garanzia non comprende i danni alle Cose stesse e a quelle sulle quali sono installati;
- d) all'impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà ed uso di cani;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; relativamente a esposizioni e mostre in proprio è compreso il Rischio della loro organizzazione;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari, impianti e veicoli in genere, di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per le attività descritte in Polizza. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito nel successivo paragrafo "Rischi esclusi dall'Assicurazione" ai punti 3) e 4);
- g) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo Rischio;
- h) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in Polizza. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- j) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
- k) all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dello stabilimento o del cantiere;
- l) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito successivo paragrafo "Rischi esclusi dall'Assicurazione" al punto 3) . Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati ai terzi, esclusi i Prestatori di lavoro, salvo quanto previsto al successivo comma b), entro il Massimale previsto per la R.C.T..

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

L'assicurazione inoltre, vale anche per la responsabilità civile imputabile al "responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008" e s.m.i. (sia o meno dipendente dell'Assicurato).

b) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;

2. per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate a consorziale con l'Assicurato — quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

d) Cessione di lavori in Appalto/Subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in relazione alle attività assicurate.

In relazione a detti lavori la garanzia comprende anche i danni subiti dai titolari e o dipendenti degli Appaltatori o dei Subappaltatori nell'espletamento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p..

e) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a Fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia è valida se l'Assicurato detiene esplosivo in conformità alle disposizioni normative vigenti.

f) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

g) Proprietà e conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei Fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza.

L'assicurazione comprende, inoltre:

1. i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
2. limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori ai sensi del D. lgs. 81/2008, in conformità a quanto previsto dalla lettera r) del presente articolo.

E' compresa inoltre la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio o neve da tetti e da altre superfici di pertinenza del Fabbricato assicurato.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per Fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

1. proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
2. attrezzature ed impianti sportivi;
3. lavori di demolizione comunque eseguiti;
4. umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei Fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con la Franchigia e il Limite di Risarcimento indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

Se l'Assicurazione riguarda Fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di servizio.

h) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

i) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

1. alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
2. necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto in Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

j) Postuma annuale

La garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato o intempestivo intervento manutentivo,

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti in Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a Cose la società di assicurazione non risponderà oltre il Limite di Risarcimento riportato nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto pari a quanto indicato nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

k) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto pari a quanto indicato nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

l) Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. In caso di esistenza di altra copertura Incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

m) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

n) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

1. professionisti e consulenti (esclusi comunque i Prestatori di lavoro) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte in Polizza;
2. dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato,

o) Danni a Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, fermo quanto disposto dalla lettera l) del presente articolo.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

p) Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

Sono comunque esclusi i danni da Incendio ed alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in Polizza.

q) Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

r) Danni subiti dai conducenti di autovetture

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri Prestatori di lavoro, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

s) Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages,

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O..

f) Danni a cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate

La garanzia comprende i danni alle Cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate. La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

u) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e io i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

v) Partecipazione ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.)

La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nei caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società ero Consorzi.

4. SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- b) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal paragrafo "3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)", lettera b), lettera o);
- c) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo quanto previsto al paragrafo 3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) lettera d).

5. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

A1 provocati da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro salvo quanto disposto nel paragrafo "3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)" lettere c) e d);

- A2** da Furto;
- A3** da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- A4** da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- A5** a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto nel paragrafo "3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)" lettera p) e t);
- A6** alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- A7** a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- A8.** alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui al paragrafo "3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)" lettere i) e o);
- A9** cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto nel paragrafo "3. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)", nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- A10** conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- A11** derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 3 lettera g);
- A12** a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
- A13** relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- A14** materiali e/perdite derivanti da:

- perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; - ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- B1** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- B2** da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 3 lettera e);
- B3** derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;
- B4** derivanti da campi elettromagnetici in genere;
- B5** derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività Biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- B6** verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
- B7** inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.

6. SECONDO RISCHIO PER ATTIVITÀ IN APPALTO/SUBAPPALTO

Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni operanti per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, la copertura assicurativa verrà prestata in secondo Rischio, ovvero per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o gli eventuali sottolimiti previsti, garantiti dalle Polizze di cui supra e nel limite del Massimale indicato nella TABELLA "SEZIONE RCT/O".

3 – POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI

La polizza assicura 3 componenti il CdA e 3 dirigenti.

Retribuzione lorda annua preventiva del CdA € 100.000,00.

Retribuzione lorda annua preventivata per 3 dirigenti € 250.000,00.

Massimali di garanzia per persona:

cinque volte la retribuzione annua con il massimo di € 700.000 in caso di morte

sei volte la retribuzione annua con il massimo di € 800.000 in caso di invalidità permanente

Beneficiari in caso di morte: le persone designate o, in mancanza, gli eredi legittimi

Condizioni di assicurazione

La polizza copre gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali legate agli incarichi posseduti in Kyma Mobilità.

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizioni che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva,

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- 1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 2) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato;
- 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 4) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al punto "rischio volo";
- 5) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dai trampolino con sci o idrosci, sci acrobatica, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
- 6) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- 7) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- 8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- 9) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- 10) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazione o eruzioni vulcaniche;
- 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.),

I rischi di cui ai numeri 1,2,5 ed 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

4 – POLIZZA INCENDIO IMMOBILI

Somme assicurate:

Fabbricati per € 11.172.000,00

Ubicazione:

Taranto - Via C. Battisti n. 657

Taranto - Via Margherita ang. Via Matteotti n. 34

Taranto - Via D'Aquino n. 21 Taranto

C. so Umberto n.136 Taranto

Taranto - Via Mazzini dal n. 223 al n. 229

Contenuto per € 720.000,00

Veicoli parcheggiati per € 5.640.000,00

Ricorso terzi per € 1.000.000,00

Condizioni di assicurazione

La polizza copre:

I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, e causati da : sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

Il i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

CONDIZIONI PARTICOLARI

Eventi atmosferici

La polizza copre i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La polizza copre i danni:

a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o cedimento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione; - fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti ;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di €2.500,00 per ogni fabbricato e relativo contenuto.

Eventi socio politici (tumulti scioperi, sommosse, atti vandalici, dolosi)

La polizza copre:

1) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa;

2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La polizza non copre i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi ;
- d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) imbrattamento.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la società di assicurazione non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Attentati terrorismo e sabotaggio

Premesso che per "attentati, terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione, non si intendono "Attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché - salvo che rientranti nelle previsioni del comma precedente - atti vandalici o dolosi.

La polizza non copre i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da attentati, terrorismo e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

In nessun caso la società di assicurazione indennizzerà importo superiore a €1.000.000,00 per anno assicurativo.

Fumo

La polizza copre i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00.

Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione

La polizza copre idanni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo di 5.000,00 per ogni sinistro.

La società di assicurazione non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

Ricorso terzi

La polizza copre, fino alla concorrenza del massimale convenuto le somme che l'assicurato sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n.127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la società di assicurazione delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la società avrà

facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

- Quanto alla spese giudiziali si applica l'Art.1917 del Codice Civile.

Fenomeno elettrico

La polizza copre i danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica fino alla concorrenza di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad apparecchiature elettroniche;
- ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperta;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 1.000.00 per ogni sinistro.

Terremoto

La polizza copre i danni materiali - compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La società di assicurazione non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 25,000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto;

In nessun caso la società di assicurazione pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati, con il limite complessivamente per anno assicurativo di 300.000,00.

In caso di recesso da parte della società di assicurazione, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

Alluvioni, inondazioni, allagamenti

La polizza copre i danni materiali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La polizza non copre i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto.
- in nessun caso la società di assicurazione pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% dei capitali rispettivamente assicurati con il limite complessivamente per anno assicurativo di € 300.000,00.

5 – POLIZZA ARD KILOMETRICA - MISSIONI

Massimale € 20.000,00 primo rischio assoluto

Scoperto 10% - € 250,00

Km preventivati 5.000.

Condizioni di assicurazione

La polizza copre i rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai dipendenti di Kyma Mobilità, dagli amministratori, dai dirigenti in occasione di missioni per conto di Kyma Mobilità per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte di Kyma Mobilità autorizzati a servirsi di mezzo di trasporto privato in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio, ivi compresi quelli che non hanno diritto al rimborso chilometrico, durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

**KYMA**
MOBILITÀ

6 – POLIZZA FURTO

Garanzie in polizza:

A - Furto contenuto

La garanzia include i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi

La garanzia opererà nei locali ubicati in Taranto alla via C. Battisti 657 e di via D'Aquino 15-17-19-21 adibiti a magazzino e deposito e quant'altro di inerente all'attività di Kyma Mobilità e si dovrà assicurare complessivamente la somma di € 150.000 su mobilio, arredamento, attrezzature e quant'altro inerente l'attività esercitata, escluso 'valori'.

B- Furto e rapina valori

La garanzia include i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi

Le garanzie include anche i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, derivanti da:

- il Furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia);

Somme da assicurare come segue:

- Cassa di Via C. Battisti, 657 - Taranto € 100.000,00 in contanti e titoli di viaggio/sosta
- Cassa di Via D'Aquino n. 15-17-19-21 - Taranto € 100.000,00 in contanti e titoli di viaggio/sosta

Si dà atto della presenza dei seguenti mezzi di custodia:

- Nei locali di Via C. Battisti, 657 Taranto: N. 1 Cassaforte (dim. 180x113x74) e n.

7 Armadi blindati ubicati (dim. 200x100x50);

- Nei locali di Via D'Aquino n. 15-17-19-21 Taranto: N. 1 Armadio corazzato (180x750x 500) con chiusura a chiave e N. 3 Armadi Corazzati (200x100x500) con chiusura a chiave e combinazione segreta;

C - Garanzia Portavalori

La polizza coprirà le somme di danaro denaro, le carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il Furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia);

Somma assicurata € 50.000,00

7 – POLIZZA INCENDIO AUTOBUS

Somme assicurate: Autobus per 9.177.575,00 di cui ad elenco

In corso di validità del contratto, Kyma Mobilità potrà includere in polizza n. 56 nuovi autobus modello Mercedes Citaro ibridi gasolio-elettrici per il valore unitario di € 255.700,00 (valore complessivo € 14.319.200,00). L'estensione di polizza, da attivarsi in corso di contratto fino al termine dello stesso, avrà una durata presumibile di 9 mesi, periodo in cui il valore di polizza sarà portato ad € 23.496.775,00.

Ricorso terzi da incendio: massimale per € 1.000.000,00 a sinistro

Massimali e scoperture:

GARANZIE	EVENTI	DETRAZIONI PER SINGOLO SINISTRO
A)	INCENDIO	Scoperto 10 % con un minimo di € 2.500,00
B)	EVENTI ATMOSFERICI	Franchigia € 2.500,00
B)	VANDALISMO, TERRORISMO, TUMULTI POPOLARI E SOMMOSSE	Scoperto 20% con minimo di € 2.500,00. Massimo annuo/sinistro € 5.000.000,00

Condizioni di assicurazione

La polizza copre i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nel presente allegato in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate nei punti successivi.

Rischi inclusi nell'assicurazione incendio

Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;

Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato.

Resta fermo il diritto di rivalsa della società di assicurazione nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse.

Ricorso Terzi

La società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 a sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o

sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,

Rischi esclusi

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II c. C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 cc.;
- determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

Elenco bus da assicurare

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
1	481	2002	Cityclass I serie Irisbus Italia 491E/3P	EW 816 JF	GASOLIO	2.250,00 €
2	504	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	GD 544 CT	GASOLIO	2.150,00 €
3	506	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	BT 685 LZ	GASOLIO	2.150,00 €
4	507	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	EH 246 FT	GASOLIO	2.150,00 €
5	508	2005	Bredamenarinibus	CP 438 BL	GASOLIO	2.150,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			M 231/V MU 3P			
6	511	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 012 XG	GASOLIO	2.150,00 €
7	512	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 011 XG	GASOLIO	2.150,00 €
8	514	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 013 XG	GASOLIO	2.150,00 €
9	516	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 009 XG	GASOLIO	2.150,00 €
10	517	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 033 XG	GASOLIO	2.150,00 €
11	518	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 035 XG	GASOLIO	2.150,00 €
12	519	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 037 XG	GASOLIO	2.150,00 €
13	520	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 036 XG	GASOLIO	2.150,00 €
14	521	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 034 XG	GASOLIO	2.150,00 €
15	522	2005	Bredamenarinibus M 231/V MU 3P	CX 032 XG	GASOLIO	2.150,00 €
16	524	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 202 XG	GASOLIO	2.150,00 €
17	525	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	GA 584 WC	GASOLIO	2.250,00 €
18	531	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 201 XG	GASOLIO	2.250,00 €
19	533	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	EG 403 CH	GASOLIO	2.250,00 €
20	534	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	FX 832 ZH	GASOLIO	2.250,00 €
21	536	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491ES 86	FX 923 ZH	GASOLIO	2.250,00 €
22	537	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491ES 86	BT 675 LZ	GASOLIO	2.250,00 €
23	538	2005	Cityclass II serie Irisbus Italia 491ES 86	CX 237 XG	GASOLIO	2.250,00 €
24	540	2005	Cityclass II serie	CX 204	GASOLIO	2.285,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	XG		
25	544	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 203 XG	GASOLIO	2.285,00 €
26	545	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 222 XG	GASOLIO	2.285,00 €
27	546	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 206 XG	GASOLIO	2.285,00 €
28	552	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	EG 405 CH	GASOLIO	2.285,00 €
29	553	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 273 XG	GASOLIO	2.285,00 €
30	554	2005	Cityclass II serie CNG Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 274 XG	GASOLIO	2.285,00 €
31	556	2007	Cityclass II serie Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	FT 506 EY	GASOLIO	2.250,00 €
32	557	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	FR 930 SP	GASOLIO	2.250,00 €
33	558	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	FW 978 LR	GASOLIO	2.250,00 €
34	559	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	GA 782 WC	GASOLIO	2.250,00 €
35	560	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	FP 754 CY	GASOLIO	2.250,00 €
36	561	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	GA 952 WC	GASOLIO	2.250,00 €
37	562	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	EG 402 CH	GASOLIO	2.250,00 €
38	563	2007	Cityclass III serie Irisbus Italia 491E88/DA	DG 441 BF	GASOLIO	2.250,00 €
39	564	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DP 908 GP	GASOLIO	6.800,00 €
40	565	2009	Avancity Bredamenarinibus	DP 907	GASOLIO	6.800,00 €

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			M 240/E 5	GP		
41	567	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DP 917 GP	GASOLIO	6.800,00 €
42	568	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 244 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
43	569	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 245 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
44	570	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 265 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
45	572	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 316 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
46	574	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 336 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
47	575	2009	Avancity Bredamenarinibus M 240/E 5	DN 337 AZ	GASOLIO	6.800,00 €
48	644	2003	Heuliez GX 586 HL	FW 617 LS	GASOLIO	2.270,00 €
49	645	2003	Heuliez GX 586 HL	EH 425 FT	GASOLIO	2.270,00 €
50	648	2003	Heuliez GX 586 HL	EH 498 FT	GASOLIO	2.270,00 €
51	649	2003	Heuliez GX 586 HL	EH 497 FT	GASOLIO	2.270,00 €
52	650	2003	Heuliez GX 586 HL	EH 555 FT	GASOLIO	2.270,00 €
53	651	2003	Heuliez GX 586 HL	EH 566 FT	GASOLIO	2.270,00 €
54	652	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 377 FT	GASOLIO	77.100,00 €
55	653	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 378 FT	GASOLIO	77.100,00 €
56	654	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 379 FT	GASOLIO	77.100,00 €
57	655	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 380 FT	GASOLIO	77.100,00 €
58	656	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 381 FT	GASOLIO	77.100,00 €
59	657	2015	Citymood Bredamenarinibus M250AZ LU/3P 228	EH 479 FT	GASOLIO	77.100,00 €
60	658	2015	Iveco Heuliez	EH 483 FT	GASOLIO	77.800,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			GX137 - GX 586H D 3C2857			
61	659	2015	Iveco Heuliez GX137 - GX 586H D 3C2857	EH 484 FT	GASOLIO	77.800,00 €
62	660	2015	Iveco Heuliez GX137 - GX 586H D 3C2857	EH 485 FT	GASOLIO	77.800,00 €
63	661	2015	Iveco Heuliez GX137 - GX 586H D 3C2857	EH 486 FT	GASOLIO	77.800,00 €
64	662	2015	Iveco Heuliez GX137 - GX 586H D 3C2857	EH 487 FT	GASOLIO	77.800,00 €
65	663	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 672 FT	GASOLIO	48.000,00 €
66	664	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 673 FT	GASOLIO	48.000,00 €
67	665	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 686 FT	GASOLIO	48.000,00 €
68	666	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 687 FT	GASOLIO	48.000,00 €
69	667	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 688 FT	GASOLIO	48.000,00 €
70	668	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 689 FT	GASOLIO	48.000,00 €
71	669	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 690 FT	GASOLIO	48.000,00 €
72	670	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 691 FT	GASOLIO	48.000,00 €
73	671	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 692 FT	GASOLIO	48.000,00 €
74	672	2015	IVECO SITCAR MINIBUS CT15 UR1B 41 TH FS	EH 698 FT	GASOLIO	48.000,00 €
75	674	2003	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	EH 889 FT	GASOLIO	2.500,00 €
76	675	2003	EOBUS MERCEDES O 530	EH 888 FT	GASOLIO	2.500,00 €

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			CITARO 12m			
77	676	2006	HEULIEZ GX 117 L	EW 236 JF	GASOLIO	2.270,00 €
78	677	2006	HEULIEZ GX 117 L	EW 235 JF	GASOLIO	2.270,00 €
79	681	2001	HEULIEZ GX 117 L	EW 248 JF	GASOLIO	2.270,00 €
80	685	2003	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	EW 388 JF	GASOLIO	3.300,00 €
81	686	2003	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	EW 387 JF	GASOLIO	3.300,00 €
82	687	2003	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	EW 389 JF	GASOLIO	3.300,00 €
83	693	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 452 MM	GASOLIO	2.500,00 €
84	694	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 449 MM	GASOLIO	2.500,00 €
85	695	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 450 MM	GASOLIO	2.500,00 €
86	696	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 451 MM	GASOLIO	2.500,00 €
87	697	2006	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 459 MM	GASOLIO	2.500,00 €
88	698	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 478 MM	GASOLIO	2.500,00 €
89	699	2005	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FK 479 MM	GASOLIO	2.500,00 €
90	701	2005	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	FK 477 MM	GASOLIO	3.300,00 €
91	702	2005	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	FK 476 MM	GASOLIO	3.300,00 €
92	708	2018	Urby MMI	FP 974 CY	GASOLIO	65.500,00 €
93	709	2018	Urby MMI	FP 981 CY	GASOLIO	65.500,00 €
94	710	2018	Urby MMI	FP 978 CY	GASOLIO	65.500,00 €
95	711	2018	Urby MMI	FP 979 CY	GASOLIO	65.500,00 €
96	712	2018	Urby MMI	FP 980 CY	GASOLIO	65.500,00 €
97	713	2018	Urby MMI	FP 975 CY	GASOLIO	65.500,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
98	714	2018	Urby MMI	FP 976 CY	GASOLIO	65.500,00 €
99	715	2018	Urby MMI	FP 977 CY	GASOLIO	65.500,00 €
100	723	2019	Urby MMI	FW 829 LS	GASOLIO	73.700,00 €
101	724	2019	Urby MMI	FW 827 LS	GASOLIO	73.700,00 €
102	725	2019	Urby MMI	FW 826 LS	GASOLIO	73.700,00 €
103	726	2019	Urby MMI	FW 828 LS	GASOLIO	73.700,00 €
104	727	2019	Urby MMI	FW 830 LS	GASOLIO	73.700,00 €
105	728	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 966 LS	GASOLIO	2.500,00 €
106	729	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 964 LS	GASOLIO	2.500,00 €
107	730	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 969 LS	GASOLIO	2.500,00 €
108	731	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 967 LS	GASOLIO	2.500,00 €
109	732	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 968 LS	GASOLIO	2.500,00 €
110	733	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 965 LS	GASOLIO	2.500,00 €
111	734	2007	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FW 970 LS	GASOLIO	2.500,00 €
112	735	2008	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FX 781 ZH	GASOLIO	2.500,00 €
113	736	2010	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FX 778 ZH	GASOLIO	20.000,00 €
114	737	2010	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FX 779 ZH	GASOLIO	20.000,00 €
115	738	2010	EOBUS MERCEDES O 530 CITARO 12m	FX 780 ZH	GASOLIO	20.000,00 €
116	739	2007	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	GC 294 JF	GASOLIO	3.300,00 €
117	740	2007	Evobus MERCEDES CITARO O 530G 18m	GC 293 JF	GASOLIO	3.300,00 €
118	741	2020	MAN 12C LION'S	GA 986	IBRIDO	229.500,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
			city efficient hybrid	WC	ELETTRICO-DIESEL	
119	742	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 985 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
120	743	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 981 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
121	744	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 980 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
122	745	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 988 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
123	746	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 983 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
124	747	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 982 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
125	748	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 987 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
126	749	2020	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GA 984 WC	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	229.500,00 €
127	750	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 507 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
128	751	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 508 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
129	752	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 509 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
130	753	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 510 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
131	754	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 511 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
132	755	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 512 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €

N.	N. Az.	Anno 1a immatricolazione	Marca e tipo	Targa	Alimentazione	Valore da Assicurare
133	756	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 513 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
134	757	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 514 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
135	758	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 529 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
136	759	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 530 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
137	760	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 531 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
138	761	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 532 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
139	762	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 533 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
140	763	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 534 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
141	764	2021	MAN 12C LION'S city efficient hybrid	GD 535 CT	IBRIDO ELETTRICO-DIESEL	200.600,00 €
142	765	2023	Rampini E60	GK 704 KN	ELETTRICO	317.500,00 €
143	766	2023	Rampini E60	GK 705 KN	ELETTRICO	317.500,00 €
144	767	2023	Rampini E60	GK 706 KN	ELETTRICO	317.500,00 €
145	768	2023	Rampini E60	GK 707 KN	ELETTRICO	317.500,00 €
146	769	2023	Rampini E60	GK 708 KN	ELETTRICO	317.500,00 €

Totale valore da assicurare **€ 9.177.575,00**

Allegato 3

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A..

Sinistri Rami Elementari - situazione al _____.



Allegato 4

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A..

(OVE PRESENTI OPZIONI A RISPOSTA MULTIPLA, CON LA PRESENZA DELLA DICITURA "OVVERO", APPORRE UN CROCETTA SUL CASO CHE RICORRE)

Il sottoscritto

nato a Prov. Il

residente nel Comune di Prov. Stato

..... alla Via/Piazza n.

CODICE FISCALE

in qualità di

☐ Legale rappresentante
Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)
dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza n.
..... con codice fiscale: Partita IVA:
.....

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate chiede di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (specificare la natura del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016):

☐ impresa singola
Ovvero

☐ società (ex art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
Ovvero

☐ consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica
---------------	--------	-----------------

Ovvero

- o [consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica

Ovvero

- o capogruppo di un raggruppamento di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) già costituito formato dalle seguenti imprese:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

- o capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese/Consorzio ordinario/G.E.I.E (ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D. Lgs. n. 50/2016) non ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria:

Denominazione	P. IVA	Forma Giuridica	Mandante/Mandataria (specificare il caso che ricorre)

A TAL FINE DICHIARA

1. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale

.....

2. che i dati riferiti all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono i seguenti:

provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione: _____

indirizzo sede legale: _____

attività _____

Anno di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

- 3.
- o di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto;
Ovvero
 - o In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.: di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria;
Ovvero
 - o di trovarsi nella condizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto;
4. *che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

5. *che i responsabili tecnici sono i seguenti:*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

- 6.
- che nell'anno anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica
- Ovvero
- che sono presenti i seguenti soggetti, tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara :

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Carica ricoperta

7. di partecipare alla presente procedura per i seguenti lotti:

lotto 1

lotto 2

lotto 3
lotto 4
lotto 5
lotto 6
lotto 7

8.

di accettare integralmente le condizioni "minimali" di polizza, indicate nell' Allegato 2 agli atti di gara, denominato "Dati per l'emissione delle polizze", per tutti i lotti per cui partecipa.

ovvero

di non accettare integralmente le alle condizioni "minimali" di polizza, indicate nell' Allegato 2 agli atti di gara, proponendone le modificazioni di cui a moduli "Variazione ai contenuti di polizza", con riferimento alla partecipazione per i lotti nn.

9. che per la ditta non ricorre alcuna delle condizioni ostative/motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lsg. 50/2016, così come modificato dalla legge di conversione 14.06.2019 n. 55, del D.L. n. 32/2019.

10. di autorizzare Kyma Mobilità a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara, in alternativa, ai seguenti indirizzi:

e-mail _____

pec _____

fax _____

11. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°.....), l'INAIL (matricola n°.....) e di applicare il CCNL del settore.....;

12. che l'impresa è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto espletamento dell'appalto ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di gara;

13. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i..
14. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una raccolta di premi complessiva non inferiore a € 300.000,00.
15. di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel bando di gara.

_____, lì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Allegato 5

PROCEDURA APERTA N. 16/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DI KYMA MOBILITÀ S.P.A - VARIAZIONI AI CONTENUTI DI POLIZZA – LOTTO N. _____

Il sottoscritto nato a
..... Prov. Il residente
nel Comune di Prov. Stato
alla Via/Piazza n. CODICE FISCALE
.....

in qualità di

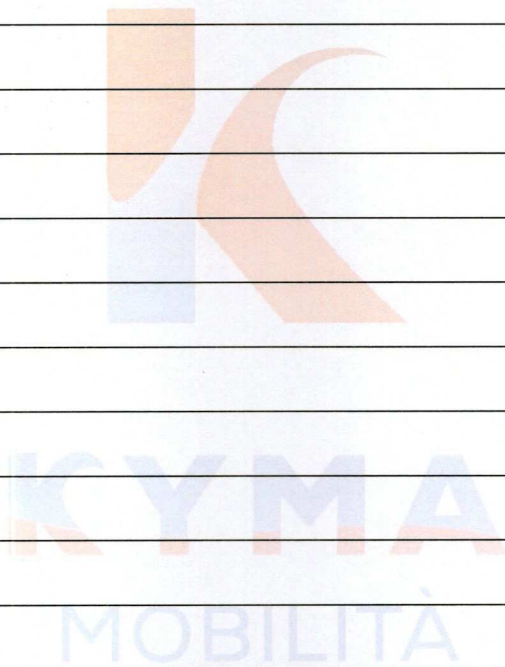
☐ Legale rappresentante

Ovvero

☐ Procuratore / Istitore (procura n. _____ del _____)

dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
..... Alla Via/Piazza n.
..... con codice fiscale: Partita IVA:
.....

con riferimento alla partecipazione di cui al lotto sopra indicato, propone le seguenti modificazioni alle condizioni "minimali" di polizza, indicate nell' Allegato 2 agli atti di gara:

The logo for KYMA MOBILITÀ features a stylized 'K' composed of an orange square and a blue circle, with a large orange swoosh. Below this, the word 'KYMA' is written in a bold, sans-serif font, with the 'K' and 'Y' in orange and 'M' and 'A' in blue. Underneath 'KYMA', the word 'MOBILITÀ' is written in a smaller, blue, sans-serif font.

, li